

ne, che non siano dell'Arte dell'Acquevite,
e Caffè, o Fratelli di quella, e qualora pro-
fessassero gli Accordati d'essere eccedente-
mente aggravati, potranno ricorrere all'Au-
torità competente per gli effetti di Giustizia.

XXIX. Sarà obbligo dell'Abboccatore il
tenere provvista la Città di Venezia in qua-
lunque tempo, e stagione di una proporzio-
nata quantità di Ghiaccio ocorrente ai bisogni
della Popolazione, anco per oggetti di salute.

Venezia 12. Agosto 1798.

Approvati con Decreto 12. Agosto 1798.
dalla Intendenza Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

Venezia 20. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.